

Civile Ord. Sez. 3 Num. 10420 Anno 2019

Presidente: VIVALDI ROBERTA

Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME

Data pubblicazione: 15/04/2019

ORDINANZA

Rep. 

sul ricorso 1282-2017 proposto da:

Ud. 29/05/2018

INTEGRATED FOOD FRANCHISING , in persona del Dott.^{CC}
EHAB EZZAT ALI', elettivamente domiciliata in ROMA,
C.SO TRIESTE 109, presso lo studio dell'avvocato
DONATO MONDELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato
GIAN ANTONIO MAGGIO giusta procura in calce al
ricorso;



- **ricorrente** -

2018

contro

1638

SPUNTINOTECA BREAKFAST SRL ;

- **intimata** -

avverso la sentenza n. 2182/2016 della CORTE
D'APPELLO di MILANO, depositata il 01/06/2016;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 29/05/2013 dal Consigliere Dott.
STEFANO GIAIME GUIZZI;



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

1. La società Integrated Food Franchising (d'ora in poi, "IFF") ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 2182/16 del 1° giugno 2016 della Corte di Appello di Milano che – respingendo il gravame dalla stessa esperito contro la sentenza n. 15654/13 del 10 dicembre 2013 del Tribunale di Milano – ha rigettato la domanda proposta nei confronti di Sp^Nuntinoteca Breakfast S.r.l. (dora in poi, "Spuntinbreak"), volta alla declaratoria di nullità, o di annullamento, ovvero di risoluzione per inadempimento del contratto con la stessa concluso, con condanna della convenuta alla restituzione di € 310.276,92.

2. Riferisce, in punto di fatto, la ricorrente di aver stipulato con Spuntinbreak, nel novembre 2006, un contratto che essa qualifica di affiliazione commerciale, per la produzione, commercializzazione e vendita in Egitto di un prodotto denominato "cono pizza", nonché dei macchinari e delle attrezzature necessarie alla produzione e all'allestimento dei punti vendita sotto il marchio "Pizza Hands".

Deduce, inoltre, che il legale rappresentante della Spuntinbreak, sin dai primi incontri che precedettero la conclusione del contratto, sosteneva di aver inventato e brevettato appositi macchinari per la produzione di un innovativo prodotto (il "cono pizza"), possedendo un know how unico al mondo che aveva assicurato alla predetta società partner commerciali in tutti i continenti. Individuando quale scopo del contratto quello di vendere anche nel territorio egiziano il proprio prodotto e le proprie macchine, allargando così la propria rete distributiva, la Spuntinbreak avrebbe imposto a IFF specifici obblighi organizzativi della istituenda rete di vendita, quali – a titolo di esempio – l'apertura di trenta punti vendita, l'acquisto di prodotti e macchine solo dal franchisor e da suoi venditori autorizzati, e la

necessità di svolgere la propria attività in accordo con il piano di sviluppo commerciale dal medesimo affiliante stabilito.

Concluso il contratto, IFF ebbe a constatare, tuttavia, gravi ritardi nella consegna dei macchinari e, successivamente, gravi difetti di funzionamento, tanto da commissionare una perizia ad un istituto internazionale di certificazione di qualità, per poi scoprire che i macchinari – la cui consegna era stata effettuata senza trasferire il benché minimo know how – non erano stati neppure brevettati (le relative domande presso i competenti uffici essendo state respinte o abbandonate), risultando per nulla innovativi.

Su tali basi, nonché sull'ulteriore presupposto di aver effettuato cospicui esborsi in favore della società franchisor, IFF adiva il Tribunale di Milano per proporre domanda di nullità del contratto, per violazione della legge 6 maggio 2004, n. 129, oppure per difetto di causa e/o di oggetto, nonché, subordinatamente, di annullamento per errore o dolo, ovvero, in via ulteriormente gradata, di risoluzione per inadempimento, in ogni caso con condanna di Spuntinbreak alla restituzione di € 310.276,92.

Costituitasi la convenuta, e proposta dalla stessa domanda riconvenzionale per il pagamento di € 50.344,50 quale corrispettivo per forniture eseguite (oltre che di € 100.000,00 a titolo di penale), l'adito giudicante rigettava ogni domanda attorea, qualificando – con valutazione poi condivisa dal giudice di appello – quello intercorso tra le parti come un "contratto di licenza", accogliendo invece la riconvenzionale di Spuntinbreak.

Proposto gravame innanzi alla Corte di Appello meneghina, la stessa lo accoglieva solo quanto alla condanna pecuniaria a carico di IFF, ricostruendo i rapporti di dare/avere tra le due società come comportanti un credito dell'odierna ricorrente per € 37.664,85, confermando, per il resto, la precedente decisione.

3. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione la società IFF, sulla base di quattro motivi.

3.1. Con il primo motivo – proposto ai sensi, dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366 e 1370 cod. civ. “sulla qualificazione del contratto quale franchising”.

Si censura la sentenza impugnata laddove ha qualificato quello oggetto di lite quale “contratto di licenza”, valorizzando – oltre al “*nomen iuris*” – la circostanza “che le parti hanno fissato l’oggetto del contratto nello «sfruttare il know how nel territorio» e «utilizzare i marchi nel territorio», attività che caratterizzano il negozio di licenza, non prevedendo di disciplinare aspetti che debbono invece caratterizzare il contratto di franchising”. In particolare, mancherebbe “l’inserimento dell’affiliato in una catena di distribuzione ex art. 1 della legge n. 129 del 2004 (disponendo, anzi, sul punto che, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere il licenziatario a creare e organizzare la rete di vendita in Egitto)”, oppure il pagamento da parte dell’affiliato, al momento della sottoscrizione del contratto, del cd. “diritto di ingresso”, senza tacere dell’assenza di “elementi aggiuntivi, ma fondamentali propri del contratto di franchising come: l’addestramento, i controlli l’obbligo di acquisto di prodotti destinati alla vendita”.

Orbene, nel pervenire a tale conclusione il giudice di appello avrebbe errato nel valutare, nel loro complesso, tutte le clausole del contratto (ed in particolare quelle di cui agli artt. 2, 5, 8, 9, 10 e 11), che individuerrebbero “specifiche obbligazioni proprie e sole del contratto di franchising (e non del contratto di licenza)”.

Nel caso in esame, oggetto del contratto non era “semplicemente lo sfruttamento del know how e l’utilizzazione del marchio”, ma anche

“quello di vendere il «prodotto», ovvero il “cono-pizza”, individuandosi un’area di vendita (Egitto), e ciò “in accordo con il piano di sviluppo commerciale” stabilito da Spuntinbreak, in forza del quale IFF – oltre a doversi fare carico dell’apertura di trenta punti vendita – avrebbe dovuto vendere “i prodotti, i forni e gli ulteriori equipaggiamenti”, e ciò “in conformità alle istruzioni date dai venditori autorizzati” o dalla stessa affiliante, fornendo trimestralmente “resoconti e estratti dettagliati”. Rilevante, del resto, sarebbe pure la previsione di royalties separate “per la vendita dei prodotti e macchinari di Spuntinbreak” e “per la concessione della licenza”, ovvero la presenza nel contratto di “clausole di assistenza tecnica e commerciale”.

Ciò premesso, una lettura del testo contrattuale condotta alla stregua del criterio ex art. 1363 cod. civ., avrebbe evidenziato che nello stesso erano presenti tutti gli elementi del franchising, ovvero: “1) la commercializzazione di un prodotto del franchisor; 2) la messa a disposizione di un asserito know how; 3) l’inserimento dell’affiliato in una catena distributiva organizzata e gestita attraverso specifiche obbligazioni imposte dal franchisor; 4) l’obbligo di acquisto dei prodotti del franchisor; 5) imposizioni di controlli e ispezioni”.

D’altra parte, al medesimo esito la Corte meneghina sarebbe dovuta pervenire sia valutando il comportamento tenuto dalle parti, ed in particolare come “Spuntinbreak abbia sempre pubblicizzato la propria attività come quella di un normale franchisor”, sia applicando i criteri dell’interpretazione secondo buona fede e “*contra stipulatorem*”.

3.2. Con il secondo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – si censura “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”, e ciò in relazione alla “mancata applicazione della legge n. 129 del 2004”,

Si assume che all'esito del corretto inquadramento del contratto "de quo" come franchising, la Corte milanese avrebbe dovuto accertare la palese assenza degli elementi essenziali previsti dalla normativa di settore (e dichiararne l'invalidità), ciò che è stato invece omesso.

3.3. Il terzo motivo – proposto a norma dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – ipotizza violazione e falsa applicazione dell'art. 1418 cod. civ., in relazione alla "nullità del contratto, a prescindere dalla sua qualificazione, per mancanza di oggetto e/o di causa".

Si censura la sentenza impugnata laddove ha escluso la domanda, subordinata, volta a tale declaratoria, e ciò sul rilievo che "oggetto del contratto non è lo sfruttamento e l'utilizzo dei brevetti ma esclusivamente lo sfruttamento del know how e l'utilizzo dei marchi nel territorio".

Difatti, errata – secondo la ricorrente – è la considerazione, "all'interno del rapporto oggetto di causa", come "completamente distinti e differenti" degli elementi del know how e dell'utilizzo dei brevetti, come denoterebbe il contenuto del contratto, laddove si legge che Spuntinbreak "ha creato, perfezionato, sviluppato e sperimentato l'importante know how per la fabbricazione del prodotto", sicché esso sarebbe "intrinsecamente legato alle invenzioni brevettate" (o meglio, asseritamente tali).

Ciò detto, e dimostrato – secondo quanto emergerebbe sul piano documentale – che "nel caso di specie non è mai esistito alcun brevetto di invenzione", né sul prodotto, né sulla macchina "va da sé che anche il know how è svuotato di ogni contenuto ed è dunque totalmente inesistente", donde la nullità del contratto per assenza di oggetto e/o causa.

3.4. Infine, il quarto motivo – formulato ai sensi, congiuntamente, dei nn. 3) e 5) del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ. – si ipotizza “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio” e “violazione e falsa applicazione degli artt. 1427, 1428, 1429 e 1439 cod. civ.”, in relazione all’annullabilità del contratto per dolo o errore”.

Si censura la sentenza impugnata laddove – nel confermare il rigetto della domanda di annullamento del contratto per dolo o errore – ha escluso una falsa rappresentazione, riconducibile a Spuntinbreak, circa la titolarità in capo ad essa dei diritti di brevetto su progetto e macchinari, essendosi la stessa dichiarata titolare solo dei marchi “P” e “Pizza Hands”, limitandosi a dare atto della presentazione della domanda di brevetto.

Tuttavia, se tale situazione di fatto risponde a quanto si attesta nella premessa del contratto (dove è ribadita la circostanza della mera presentazione della domanda), dalla clausola n. 2) parrebbe emergere che detta società si sia invece rappresentata come titolare del diritto di brevetto. Con essa, infatti, “per ragioni di chiarezza” le parti si diedero atto “che il know how e la licenza di know how non comprendono il cono, la macchina e il forno, siccome inerenti ai diritti di brevetto”, lasciando, dunque, intendere il suo avvenuto rilascio in favore di Spuntinbreak; del resto è quanto sarebbe confermato dall’allegato H) al contratto ove, a proposito di marchi e brevetti, la società si identifica quale “unico proprietario dei diritti”.

4. Non ha resisto con controricorso Spuntinbreak.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso va rigettato.

5.1. Il primo motivo non è fondato.

5.1.1. Sul punto occorre muovere dalla constatazione che – come ripetutamente affermato da questa Corte – “la qualificazione del contratto consta di due fasi consistenti, la prima, nella individuazione ed interpretazione della comune volontà dei contraenti, la seconda, nell’inquadramento della fattispecie negoziale nello schema legale paradigmatico corrispondente agli elementi, in precedenza individuati, che ne caratterizzano la esistenza”, restando, peraltro, inteso che le operazioni “ermeneutiche attinenti alla prima fase costituiscono espressione dell’attività tipica del giudizio di merito, il cui risultato, concretandosi in un accertamento di fatto, non è in termini generali sindacabile in sede di legittimità (salvo che per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ.), la seconda, concernente l’inquadramento della comune volontà, come appurata, nello schema legale corrispondente, si risolve nell’applicazione di norme giuridiche e può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo” (così da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 1, ord. 5 dicembre 2017, n. 29111, Rv. 646340-01; nello stesso senso, tra le tante, Cass. Sez. 3, sent. 12 gennaio 2006, n. 420, Rv. 586972-01; Cass. Sez. 2, sent. 3 novembre 2004, n. 21064, Rv. 577929-01; Cass. Sez. 2, sent. 25 gennaio 2001, n. 1054, Rv. 543449-01).

5.1.2. Orbene, se la qualificazione del contratto, come detto, è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale, siffatta verifica non può che compiersi, ormai, negli stretti limiti in cui è consentito a



questa Corte scrutinare la parte motiva del provvedimento impugnato.

Sotto questo profilo, pertanto, va rammentato che ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – nel testo “novellato” dall'art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, 134 (applicabile “*ratione temporis*” al presente giudizio) – il sindacato di questa Corte è destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, “*ex multis*”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01).

Lo scrutinio di questa Corte è, dunque, ipotizzabile solo in caso di motivazione “meramente apparente”, configurabile, oltre che nell'ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01), in quanto affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), o perché “perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione” (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01).

5.1.3. Esaminata, dunque, alla stregua di tali criteri la motivazione della sentenza impugnata, in punto di qualificazione del contratto come di "licenza", appare esente da vizi.

La Corte milanese, infatti, ha proposto siffatta qualificazione valorizzando – oltre al "*nomen iuris*" del contratto – la circostanza "che le parti hanno fissato l'oggetto" dello stesso "nello «sfruttare il know how nel territorio» e «utilizzare i marchi nel territorio», attività che caratterizzano il negozio di licenza, non prevedendo di disciplinare aspetti che debbono invece caratterizzare il contratto di franchising", tra i quali, segnatamente, "l'inserimento dell'affiliato in una catena di distribuzione ex art. 1 della legge n. 129 del 2004 (disponendo, anzi, sul punto che, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere il licenziatario a creare e organizzare la rete di vendita in Egitto)", oppure il pagamento da parte dell'affiliato, al momento della sottoscrizione del contratto, del cd. "diritto di ingresso", senza tacere dell'assenza di "elementi aggiuntivi, ma fondamentali propri del contratto di franchising come: l'addestramento, i controlli l'obbligo di acquisto di prodotti destinati alla vendita".

Si tratta di motivazione del tutto congrua, a contrastare la quale la ricorrente – sebbene ipotizzi la violazione di quasi tutte le disposizioni codicistiche in tema di interpretazione del contratto – si limita, in sostanza, ad affermare che il giudice di appello avrebbe errato nel valutare, nel loro complesso, le diverse clausole del contratto.

La censura, infatti, non coglie nel segno, giacché – secondo il costante indirizzo di questa Corte – è da ravvisare violazione dell'art. 1363 cod. civ., allorché il giudice, nella interpretazione dei contratti, abbia ad "arrestarsi ad una considerazione «atomistica» delle singole clausole", operazione, questa, da ritenersi non consentita neppure "quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del «senso letterale delle parole», poiché anche

questo va necessariamente riferito all'intero testo della dichiarazione negoziale, onde le varie espressioni che in essa figurano vanno coordinate fra loro e ricondotte ad armonica unità e concordanza" (da ultimo, Cass. Sez 5, ord. 30 gennaio 2018, n. 2267, Rv. 649602-01).

Più in particolare, si è precisato, che il criterio dell'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali risulta disatteso sia "nell'ipotesi della loro omessa disamina", sia "quando il giudice utilizza esclusivamente frammenti letterali della clausola da interpretare e ne fissa definitivamente il significato sulla base della sola lettura di questi, per poi esaminare «ex post» le altre clausole, onde ricondurle ad armonia con il senso dato aprioristicamente alla parte letterale, oppure espungerle ove con esso risultino inconciliabili" (Cass. Sez. 1, sent. 4 maggio 2001, n. 9755, Rv. 617805-01).

Siffatta evenienza non è ipotizzabile nel caso di specie, avendo la Corte milanese offerto un'interpretazione del testo contrattuale che ha esaminato le diverse clausole ivi contenute, ricercandone il significato proprio alla luce della loro reciproca interazione.

5.2. Il secondo motivo è, invece, inammissibile.

5.2.1. Trova, infatti, applicazione, nella specie, l'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., rilevando nella specie una "doppia conforme di merito", soggetta, "ratione temporis", alla norma suddetta, essendo stato il giudizio di appello radicato con atto di gravame inviato per la notificazione dopo l'11 settembre 2012, risalendo la sentenza appellata al 10 dicembre 2013 (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 dicembre 2014, n. 26860, Rv. 633817-01; in senso conforme, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-01, nonché Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01).

Il tutto, peraltro, non senza tacere che l'esito dell'inammissibilità del motivo – da affermarsi, come detto, sulla base di tale preliminare rilievo – si impone comunque in forza del principio secondo cui il vizio suscettibile di riconduzione al novellato testo dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. deve investire "non una «questione» o un «punto» della sentenza" (come avvenuto, invece, nel presente caso), "ma un fatto vero e proprio, e quindi un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè, un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo), oppure secondario (cioè, dedotto in funzione di prova di un fatto principale)"; cfr., da ultimo, in motivazione Cass. Sez. 1, sent. 8 settembre 2016, n. 17761, R. 641174-01; in senso analogo – sulla necessità che l'omesso esame investa sempre un "fatto storico, principale o secondario" – si veda anche Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308-01) e "non deduzioni difensive" (così Cass. Sez. 2, sent. 14 giugno 2017, n. 14802, Rv. 644485-01).

5.3. Il terzo motivo è, ad un tempo, inammissibile e non fondato.

5.3.1. Difatti, il secondo di tali esiti si impone laddove il motivo assume che non possa esservi un contratto che attribuisca lo sfruttamento del know how separatamente dallo sfruttamento e l'utilizzo dei brevetti. Si tratta, invero, di affermazione che è smentita dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "le conoscenze che nell'ambito della tecnica industriale sono richieste per produrre un bene, per attuare un processo produttivo o per il corretto impiego di una tecnologia, nonché le regole di condotta che, nel campo della tecnica mercantile, vengono desunte da studi ed esperienze di gestione imprenditoriale (cosiddetto know how in senso ampio), ove presentino il carattere della novità (quando comportano vantaggi d'ordine tecnologico o competitivo) e della segretezza (quando non sono divulgate) assumono rilievo come autonomo elemento

patrimoniale suscettibile di utilizzazione economica da parte del possessore (cosiddetto know how in senso stretto) anche se derivino da invenzioni brevettabili che il titolare non intenda brevettare e preferisca sfruttare in regime di segreto, o da ideazioni minori non costituenti vere e proprie invenzioni brevettabili" (Cass. Sez. 1, sent. 20 gennaio 1992, n. 659, Rv. 475385-01).

D'altra parte, il motivo è invece inammissibile laddove sembra mettere in discussione l'esistenza, nella specie, di un know-how commerciabile, trattandosi di una questione di fatto non sindacabile in questa sede.

5.4. Il quarto motivo, infine, è nuovamente inammissibile.

5.4.1. Nella parte in cui è evocato l'art. 360, comma 1, n. 5), tale esito si impone, oltre che per la già ricordata operatività dell'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., in quanto la censura di "omissione" non investe un fatto, ma l'interpretazione di clausole contrattuali, sicché è applicabile il principio secondo cui "in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame della questione relativa all'interpretazione del contratto non è riconducibile al vizio di cui all'art. 360, n. 5), cod. proc. civ., in quanto l'interpretazione di una clausola negoziale non costituisce «fatto» decisivo per il giudizio, atteso che in tale nozione rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi" (Cass. Sez. 3, sent. 8 marzo 2017, n. 5795, Rv. 643401-01).

5.4.2. Quanto, invece, alla supposta violazione di legge, deve constatarsi che la ricorrente, sebbene prospetti, all'apparenza, un "error iuris", ipotizza, in realtà, il mancato riconoscimento, sulla base delle risultanze di causa, di asseriti vizio della volontà che avrebbero

inficiato la conclusione del contratto e che trarrebbero origine dal contegno di Spuntinbreak.

Si tratta, tuttavia, di censura che fuoriesce dal paradigma di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., visto che "il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa" – che è quanto si lamenta nel caso di specie – "è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità" (Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03).

6. Nulla è dovuto quanto alle spese del presente giudizio essendo rimasta solo intimata la società Spuntinbreak.

7. A carico della ricorrente sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 29 maggio 2018.